



COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del Reg. Data 21-04-20

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2020 - CONFERMA.

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 10:30, nella sede della Protezione Civile sita in Loc. Colle San Pietro si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri;

Felicioli Vincenzo	P	BERRETTINI MICHELE	P
STELLA PAOLO	A	Lazzari Bruna	P
GRANDONI ILENIA	P	CECOLI GINO	P
Piancatelli Giacomo	P	MANNELLI ALESSANDRO	P
GRANDONI MARCO	P	MANCINI ROMOLO	P
MODESTO GIOIA	P		

Assegnati n. 11

Presenti n. 10

In carica n. 11

Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Sig.MONTARULI ANGELO

Assume la presidenza il Sig. Felicioli Vincenzo in qualità di SINDACO

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2020 - CONFERMA.

IL SINDACO

Introduce il seguente punto all'ordine del giorno relativo alla determinazione delle aliquote IMU anno 2020 – conferma.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 44 – comma 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n.189 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 229 del 15/12/2016;

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che al suo interno è suddivisa nei seguenti tributi: IMU - TARI-TASI , che si basano su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU E TASI) e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione del servizio di raccolta rifiuti (TARI).

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta Municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1 comma 10).

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli, non si riportano le norme in quanto i terreni agricoli del territorio del Comune di Fiuminata sono esenti;
- Riduzione dell' aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1 comma 53)

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU

determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- Esclusione della determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2016, tranne le modifiche di cui alla legge 28.12.2015, n. 208, sopra dettagliatamente riportate;

DATO ATTO che, a seguito del sisma del mese di agosto 2016 e successivi si è verificata l'inagibilità di numerosi edifici che influirà pesantemente sul gettito IMU dell'esercizio 2017 e successivi;

CONSIDERATO che il minor gettito come sopra specificato dovrebbe essere rimborsato integralmente dallo Stato;

CONSIDERATO quindi che, nel 2019, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce di quanto sopra esposto, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati negli anni precedenti;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO opportuno, a parità di gettito continuare ad applicare la TASI solo sulle abitazioni principali e portare all'aliquota massima l'IMU sulle c.d. "seconde case", anche al fine di semplificare le incombenze dei contribuenti;

CONSIDERATO che l'applicazione dell'aliquota massima del 10,60 per mille sulle cosiddette "seconde case" consentirebbe un gettito previsto in € 465.000,00 (considerati anche gli accertamenti già eseguiti ed ancora in corso sull'imposta).

RITENUTO pertanto opportuno confermare le aliquote già in essere come determinate per l'anno 2019;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.lgs.n.267 del 18 agosto 2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con il seguente risultato della votazione effettuato per alzata di mano, accertata dagli scrutatori ricognitori di voti e proclamato dal Sig. Presidente:

Consiglieri presenti	10	
Consiglieri votanti	10	
Consiglieri astenuti	==	
Voti favorevoli	10	
Voti contrari	==	

DELIBERA

- di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote IMU con efficacia dal 1° gennaio 2020:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6 per mille
---	-------------

Aliquota per i fabbricati di cat. C/1 – negozi e botteghe	9,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,00 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione	10,60 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell'importo di €. 200,00.

- Di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%, come stabilito dalla legge 28.12.2015, n. 208:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, a/8 e A/9;

- Per tutte le altre particolari tipologie di immobili si applicano le aliquote specificamente previste dalla legge;

- di dare atto che con l'applicazione delle suddette aliquote viene previsto un gettito di complessivi € 465.000,00 (compresa la +quota per incremento entrate IMU da F.S.C.);

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446 del 1997.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito, con ulteriore votazione espressa per alzata di mano e che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	10	
Consiglieri votanti	10	

Consiglieri astenuti	==	
Voti favorevoli	10	
Voti contrari	==	

DELIBERA

- di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 16-04-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **AURELI SABATINO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 16-04-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **AURELI SABATINO**

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MONTARULI ANGELO

IL SINDACO
F.to Felicioli Vincenzo

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione, per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Dalla Residenza Comunale, li 19-05-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to **FERIOLI STEFANO**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- ☐ Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
- ☐ Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Fiuminata li, 19-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **FERIOLI STEFANO**

E' copia conforme all'originale.
Fiuminata li 19-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FERIOLI STEFANO